

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2581)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(PICCIONI)

di concerto col **Ministro della Finanze**

(TRABUCCHI)

col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

col **Ministro del Bilancio**

(LA MALFA)

e col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 FEBBRAIO 1963

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania in materia di esenzioni fiscali a favore di Istituti culturali, effettuato in Roma il 12 luglio 1961

ONOREVOLI SENATORI. — Gli articoli 3 e 15 dell'Accordo culturale italo-tedesco, concluso l'8 febbraio 1956 a Bonn, prevedono, da parte dei due Governi contraenti, di accordare ogni possibile facilitazione per quel che concerne l'attività degli Istituti di cultura, previsti dall'Accordo in parola, e la possibilità di concedere l'esenzione reciproca dai tributi diretti sui beni immobili di proprietà degli Istituti culturali, già creati

o da creare nei due Paesi ed adibiti a sede degli Istituti stessi.

Con l'attuale scambio di lettere, a condizione di reciprocità di trattamento, sono concesse a favore degli Istituti culturali considerati dall'Accordo e di quelli che ad essi potranno aggiungersi — comprese le società « San Paolo » e « Cabul », che svolgono in Roma attività culturali sotto il patronato della Repubblica federale di Ger-

mania — le seguenti agevolazioni tributarie con effetto dall'entrata in vigore dell'Accordo sopra citato:

1) l'esenzione dalle imposte dirette sia erariali (federali e regionali) sia locali che colpiscono gli immobili di proprietà degli Istituti stessi adibiti ai loro scopi istituzionali;

2) l'esenzione dalle imposte e tasse sia erariali (federali e regionali) sia locali sui trasferimenti a titolo oneroso o gratuito dei beni immobili che verranno acquistati dagli Istituti suddetti.

Le esenzioni di cui ai numeri precedenti si applicheranno altresì al Land di Berlino.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato lo Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania in materia di esenzioni fiscali a favore di Istituti culturali, effettuato in Roma il 12 luglio 1961.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità alla clausola finale delle Note stesse.

**SCAMBIO DI NOTE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERALE
DI GERMANIA IN MATERIA DI ESENZIONI FISCALI A FAVORE DI ISTITUZIONI
CULTURALI**

AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
L'AMBASCIATORE

Roma, 12 Luglio 1961

Signor Ministro,

ho l'onore di riferirmi alla clausola di cui all'Art. 3 dell'Accordo Culturale concluso fra i nostri due Paesi in Bonn, l'8 febbraio 1956, relativa, fra l'altro, all'impegno di accordare ogni possibile facilitazione per quanto concerne l'attività degli Istituti previsti dall'Accordo, ed a quella dell'Art. 15 secondo la quale fra i compiti della Commissione Mista permanente istituita con l'Art. 13 dell'Accordo predetto, è compreso quello di esaminare la possibilità che i due Governi si concedano l'esenzione reciproca dei tributi diretti sui beni immobili di proprietà degli Istituti culturali, già creati o da creare nei due Paesi, ed adibiti a sede degli Istituti stessi.

Considerato che la Commissione Mista predetta nella riunione dell'11 dicembre 1958 ha formulato alcuni suggerimenti circa le agevolazioni fiscali da concedere dai due Governi, sulla base della reciprocità, riterrei opportuno che le agevolazioni stesse siano stabilite tenendo conto di tali suggerimenti.

In relazione a quanto sopra ho l'onore di proporre che, a condizione di reciprocità di trattamento, siano concesse a favore degli Istituti culturali considerati dall'Accordo e di quelli che ad essi potranno aggiungersi — comprese fra essi le società « San Paolo » e « Cabul », che svolgono in Roma attività culturali sotto il patronato della Repubblica Federale di Germania — le seguenti agevolazioni tributarie con effetto dall'entrata in vigore dell'Accordo sopra citato:

1) l'esenzione dalle imposte dirette sia erariali (federali e regionali) sia locali che colpiscono gli immobili di proprietà degli Istituti stessi adibiti ai loro scopi istituzionali;

2) l'esenzione dalle imposte e tasse sia erariali (federali e regionali) sia locali sui trasferimenti a titolo oneroso o gratuito dei beni immobili che verranno acquistati dagli Istituti suddetti.

Le esenzioni di cui ai numeri precedenti si applicano anche al Land di Berlino.

Non appena V.E. mi avrà dato conferma che il Governo italiano dà il suo assenso alle anzidette proposte, questa lettera e la Sua lettera di risposta costituiranno un Accordo fra i nostri due Governi che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui ciascuno dei due governi avrà notificato all'altro l'avvenuto perfezionamento della procedura richiesta dalla propria legislazione per la sua esecuzione.

Voglia gradire, Signor Ministro, l'espressione della mia più alta considerazione.

A Sua Eccellenza
On. Antonio SEGNI
Ministro degli Affari Esteri
ROMA

M. KLAIBER

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Roma, 12 Luglio 1961

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di accusare ricevuta della lettera di V.E. in data odierna del seguente tenore:

« Ho l'onore di riferirmi alla clausola di cui all'Art. 3 dell'Accordo Culturale concluso fra i nostri due Paesi in Bonn, l'8 febbraio 1956, relativa, fra l'altro, all'impegno di accordare ogni possibile facilitazione per quanto concerne l'attività degli Istituti previsti dall'Accordo, ed a quella dell'Art. 15 secondo la quale fra i compiti della Commissione Mista permanente istituita con l'Art. 13 dell'Accordo predetto, è compreso quello di esaminare la possibilità che i due Governi si concedano l'esenzione reciproca dei tributi diretti sui beni immobili di proprietà degli Istituti culturali, già creati o da creare nei due Paesi, ed adibiti a sede degli Istituti stessi.

Considerato che la Commissione Mista predetta nella riunione dell'11 dicembre 1958 ha formulato alcuni suggerimenti circa le agevolazioni fiscali da concedere dai due Governi, sulla base della reciprocità, riterrei opportuno che le agevolazioni stesse siano stabilite tenendo conto di tali suggerimenti.

In relazione a quanto sopra ho l'onore di proporre che, a condizione di reciprocità di trattamento, siano concesse a favore degli Istituti culturali considerati dall'Accordo e di quelli che ad essi potranno aggiungersi — comprese fra essi le società « San Paolo » e « Cabul », che svolgono in Roma attività culturali sotto il patronato della Repubblica Federale di Germania — le seguenti agevolazioni tributarie con effetto dall'entrata in vigore dell'Accordo sopra citato:

1) l'esenzione dalle imposte dirette sia erariali (federali e regionali) sia locali che colpiscono gli immobili di proprietà degli Istituti stessi adibiti ai loro scopi istituzionali;

2) l'esenzione dalle imposte e tasse sia erariali (federali e regionali) sia locali sui trasferimenti a titolo oneroso o gratuito dei beni immobili che verranno acquistati dagli Istituti suddetti.

« Le esenzioni di cui ai numeri precedenti si applicano anche al Land di Berlino ».

« Non appena V.E. mi avrà dato conferma che il Governo italiano dà il suo assenso alle anzidette proposte, questa lettera e la Sua lettera di risposta costituiranno un Accordo fra i nostri due Governi che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui ciascuno dei due Governi avrà notificato all'altro l'avvenuto perfezionamento della procedura richiesta dalla propria legislazione per la sua esecuzione ».

LEGISLATURA III - 1958-63 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ho l'onore di confermare a V.E. che il Governo italiano approva quanto precede e considera pertanto la lettera di V.E. e la presente risposta come costituenti un Accordo fra i nostri Paesi.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia più alta considerazione.

A Sua Eccellenza
Il Dott. Manfred KLAIBER
Ambasciatore della Repubblica
Federale di Germania
ROMA

SEGNI